

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 3/C**  
**(2006/2007)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 27 luglio 2006,  
ha adottato la seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Signori:**

Artico Avv. Sergio, - Presidente; Scalingi Avv. Federico, Cerini Dr. Francesco, Porceddu Avv. Carlo, Lo Piano Dr. Michele. – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

**1. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE CALÀ CAMPANA GAETANO (GIÀ TESSERATO SOC. PATERNÒ CALCIO S.R.L.) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 STATUTO FEDERALE E 11 BIS C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 248/C dell'8.3.2006).**

Con atto del 22.12.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Gaetano Calà Campana per rispondere della violazione del combinato disposto di cui agli artt. 27 Statuto Federale e 11 bis C.G.S..

La Commissione Disciplinare adita, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 248/C dell'8.3.2006, dichiarava non doversi procedere nei confronti del calciatore in ordine a pattuizioni assunte in violazione della norma federale per intervenuta prescrizione. Disponeva, altresì, trasmettersi copia della delibera alla Procura Federale perchè valutasse se richiedere indagini circa la violazione dell'art. 94 comma 2, ultimo periodo, N.O.I.F.

Il Procuratore Federale con atto del 13.3.2006 proponeva rituale ricorso in appello chiedendo alla Commissione d'Appello Federale, in riforma della decisione impugnata, di annullare la stessa limitatamente alla declaratoria di estinzione dell'illecito ex art. 7 comma 8 C.G.S., disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Controdeduceva il calciatore deferito con atto 20.3.2006, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame e conseguente riconferma delle statuizioni in ordine a pattuizioni assunte in violazione delle N.O.I.F. per intervenuta prescrizione.

Osserva la Commissione d'Appello Federale che il ricorso in appello del Procuratore Federale è privo di fondamento per cui deve essere rispettata la decisione adottata in prime cure. Questa infatti, è esente da censure ed essendo correttamente motivata deve essere confermata.

Nel caso di specie, in totale carenza di prove contrarie, si verte in tema di corrispettivo parallelo concordato in violazione del disposto di cui all'art. 94 comma 1, lettera a) N.O.I.F., che,

però, non rileva ai fini della contestata violazione della clausola compromissoria, costituendo, invece, violazione dell'art. 1 C.G.S. non più perseguibile per maturata prescrizione ex art. 18 comma 4 C.G.S..

Il calciatore, d'altronde, ha inoltrato istanza di fallimento davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria non a tutela di pendenza finanziaria relativa alla stagione sportiva 2003/2004 già oggetto di delibera del Collegio Arbitrale, bensì per conseguire la corresponsione, da parte della società, delle spettanze assistite dai titoli cambiari scaduti e protestati a firma del sig. Lo Bue.

La relativa azione promossa davanti alla all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, come prescritto dall'art.94 comma 2, N.O.I.F., non rientra tra quelle previste dall'art. 27 comma 2 Statuto Federale con la conseguenza che il tesserato non è passibile delle sanzioni previste dal C.G.S. per l'ipotesi di violazione del vincolo di giustizia.

Correttamente, pertanto, la Commissione Disciplinare, trattandosi di fatto diverso da quello contestato nell'atto di deferimento, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 7 comma 8 C.G.S. che sancisce, per i tesserati, una squalifica di durata non inferiore a un mese.

La relativa infrazione disciplinare, come previsto dall'art. 18 comma 4 C.G.S., si prescrive al termine della stagione sportiva successiva e, quindi, entro il 30.6.2005 tenuto conto che la illecita pattuazione "in nero" è stata realizzata nel mese di agosto 2003.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale, respinge l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**2. APPELLO DELL'A.S.S. I.T.I.S. F. SEVERI AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2005/2006; DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AI SIGNORI SCHIAVO FABIO E GIANESE TIZIANO; DELL'AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 41 del 5.4.2006).

L'Associazione Sportiva A.S.S. I.T.I.S. F. Severi ha proposto reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Divisione Calcio a Cinque pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 5.4.2006 avente ad oggetto le seguenti sanzioni: penalizzazione di punti 10 in classifica da scontarsi nella stagione 2005/2006; inibizione per anni tre inflitta ai signori Schiavo Fabio e Gianese Tiziano; ammenda di €1.000,00 alla società.

La Commissione d'Appello Federale, esaminato il reclamo, dichiara lo stesso inammissibile ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., in quanto sottoscritto da soggetti inibiti, limitatamente alla parte inerente le sanzioni amministrative a carico della società; le respinge nel merito per la parte inerente le sanzioni inflitte ai signori Schiavi Fabio e Gianese Tiziano.

In particolare, per questi ultimi, si osserva che le risultanze istruttorie versate in atti, infatti, non appaiono scalfite dalle mere deduzioni della ricorrente che non riesce a soppiantare né tanto meno ad insinuare dubbi sullo svolgimento dei fatti per così come risultanti dal fascicolo di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S.S. I.T.I.S. F. Severi. di Padova, perché sottoscritto da soggetti inibiti, per la parte inerente le sanzioni comminate alla società e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Inoltre la C.A.F. respinge la parte inerente le sanzioni inflitte ai Sig.ri Schiavo Fabio e Gianese Tiziano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. APPELLO DEL SIG. CORVINO PANTALEO GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELL'U.S. LECCE, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 364 del 30.5.2006)

Il Procuratore Federale, con atto del 2 maggio 2006, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, i sigg. Pantaleo Corvino e Antonio Lillo, rispettivamente Direttore Sportivo e responsabile del Settore Giovanile della società Lecce, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere tesserato, in violazione dell'art. 43 comma 3 N.O.I.F., i calciatori Fabio Baldares, Antonio D'Isonto e Daniele Giordano, minori di anni 14, in difetto dei requisiti normativi vigenti e la società Lecce per la violazione dell'art. 2, comma 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti rispettivamente ascritti ai propri dirigenti.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 28.7.2006, affermata la responsabilità disciplinare dei deferiti, infliggeva le sanzioni di cui al dispositivo.

Avverso questa decisione proponeva reclamo ex art. 33 C.G.S. il sig. Pantaleo Corvino il quale, nel ribadire la sua totale estraneità ai fatti così come addebitategli, eccepiva che la decisione impugnata era da ritenersi del tutto errata e sicuro frutto di una erronea valutazione degli addebiti contestatigli.

Rilevava, all'uopo, che ogni necessario incombente per il tesseramento dei ragazzi veniva effettuato unicamente dal sig. Antonio Lillo, segretario del settore giovanile mentre egli si era sempre limitato a selezionare i giovani calciatori dal punto di vista tecnico.

Concludeva, pertanto, per la revoca della sanzione disciplinare inflittagli stante l'infondatezza degli addebiti contestatigli.

Ciò premesso ritiene la C.A.F. che le doglianze del sig. Pantaleo Corvino non siano condivisibili proprio alla luce delle inequivoche risultanze probatorie e tra esse le attendibili dichiarazioni del sig. Luigi Dimitri, coordinatore del settore giovanile che, come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, "costituiscono la prova ampiamente sufficiente di tale responsabilità" e che, a giudizio della C.A.F., si sottraggono a qualsivoglia censura.

Per questi motivi la C.A.F. rigetta l'appello così come proposto dal sig. Pantaleo Corvino e dispone incamerarsi la tassa versata

**4. APPELLO DELL'A.S. C.O.B 91 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.O.B.91/BRESSO CALCIO DEL 30.4.2006** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. N. 43 del 26.5.2006)

Con reclamo in data 31.5.2006 la società A.S. COB 91 in persona del Presidente signor Francesco Giglio, con sede in Cormano (Milano), proponeva reclamo avverso le decisioni in merito alla gara COB 91/ Bresso Calcio del 30.4.2006.

Si ritiene che il ricorso proposto dalla A.S. COB 91 sia inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. in quanto la Commissione d'Appello Federale non può essere adita come organo di terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. C.O.B. 91 di Cormano (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. APPELLO DELLA POL. C.G.B. SETTORE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTA VALASSINA/ POL. C.G.B. SETTORE CALCIO DEL 25.5.2006** (Delibera della

Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 48 dell'8.6.2006)

La Pol. C.G.B. Settore Calcio ha presentato reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata nel Com. Uff. n. 48 dell'8.6.2006 concernente la gara Alta Vallasina/ C.G.B. Settore Calcio del 25.5.2006, riguardante l'impiego dei calciatori Sorace e Ticozzi in posizione irregolare.

La Commissione d'Appello Federale, letto il reclamo ed esaminate le motivazioni addotte, respinge il reclamo proposto dalla POL. C.G.B. Settore Calcio e conferma quanto già deciso dalla Commissione Disciplinare.

Le risultanze istruttorie versate in atti, infatti, non appaiono scalfite dalle mere deduzioni della ricorrente che non riesce a soppiantare né tanto meno ad insinuare dubbi sullo svolgimento dei fatti per così come risultanti dal fascicolo di giudizio.

La C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dalla Polisportiva C.G.B. Settore Calcio di Brugherio (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. APPELLO DELLA A.S. NEPI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE TAVERNA RODRIGO, (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 12.5.2006)**

La C.A.F., rinvia a nuovo ruolo l'esame dell'appello della A.S. Nepi di Nepi (Viterbo).

.....

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 28 Luglio 2006**

p. IL SEGRETARIO  
IL VICE SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Guido Rossi